

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

# EUROPEAN

NEWSLETTER / AGOSTO-SETTEMBRE 2019

🌐 [PIROLAPENNUTOZEI.IT](http://PIROLAPENNUTOZEI.IT)  
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)  
🐦 [@STUDIO\\_PIROLA](#)  
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

## CORTE DI GIUSTIZIA UE

- 1.1** ..... **3**  
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Direttiva 90/434/CEE - Direttiva 2009/133/CE – articolo 8 – plusvalenze relative a operazioni di scambio di titoli – cessione di titoli ricevuti all’atto dello scambio – plusvalenza collocata in differimento di imposta – tassazione degli azionisti – assoggettamento a imposta secondo regole diverse quanto alla base imponibile e all’aliquota – abbattimenti della base imponibile che tengono conto del periodo di detenzione dei titoli. Sentenza del 18 settembre 2019. Cause riunite C-662/18 e C-672/18, AQ (C-662/18), DN (C-672/18) contro *Ministre de l’Action et des Comptes publics*
- 1.2** ..... **4**  
Rinvio pregiudiziale – Sistema Comune d’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/ce – vendita di un terreno sul quale, al momento della cessione, si trova un fabbricato – qualificazione – articoli 12 e 135 – nozione di “*terreno edificabile*” – nozione di “*fabbricato*” – valutazione della realtà economica e commerciale – valutazione degli elementi oggettivi – intenzione delle parti. Sentenza del 4 settembre 2019. Causa C-71/18, *Skatteministeriet* contro *KPC Herning*

## CORTE DI GIUSTIZIA UE

### 1.1

**Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Direttiva 90/434/CEE - Direttiva 2009/133/CE – articolo 8 – plusvalenze relative a operazioni di scambio di titoli – cessione di titoli ricevuti all’atto dello scambio – plusvalenza collocata in differimento di imposta – tassazione degli azionisti – assoggettamento a imposta secondo regole diverse quanto alla base imponibile e all’aliquota – abbattimenti della base imponibile che tengono conto del periodo di detenzione dei titoli. Sentenza del 18 settembre 2019. Cause riunite C-662/18 e C-672/18, AQ (C-662/18), DN (C-672/18) contro *Ministre de l’Action et des Comptes publics***

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 8 della Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo e agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri e dell’art. 8 della Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati Membri diversi.

I fatti all’origine delle controversie principali vertono su operazioni che coinvolgono società aventi sede in un unico Stato membro (i.e. la *Repubblica Francese*).

I giudici comunitari, dopo aver commentato le relative norme francesi e le citate Direttive, hanno precisato che una misura consistente nell’accertare la plusvalenza derivante dall’operazione di scambio di titoli, e nel differire il fatto generatore dell’imposta su tale plusvalenza fino all’anno in cui si verifica l’evento che pone fine a tale differimento di imposta, costituisce unicamente una «*tecnica*» che rispetta il principio di neutralità fiscale, “*in quanto fa sì che l’operazione di scambio di titoli non dia luogo, di per sé, ad alcuna imposizione di detta plusvalenza*” (cfr. Sentenza *Jacob e Lassus*). Il differimento del fatto generatore dell’imposta sulla plusvalenza relativa ai titoli scambiati implica che l’imposizione della medesima plusvalenza segua le norme tributarie, nonché l’aliquota in vigore alla data in cui si verifica tale fatto generatore: “*ne consegue che, se a tale data la normativa tributaria di cui trattasi prevede un regime di abbattimento in ragione del periodo di detenzione dei titoli, la plusvalenza collocata in differimento di imposta deve del pari beneficiare di un simile regime di abbattimento, alle stesse condizioni di quelle che*

*sarebbero state applicate alla plusvalenza che sarebbe stata realizzata al momento della cessione dei titoli esistenti prima dell'operazione di scambio, se quest'ultima non avesse avuto luogo".*

Sulla base di tali premesse, è stato precisato che "L'articolo 8, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri, e l'articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di un'operazione di scambio di titoli, essi richiedono che, alla plusvalenza relativa ai titoli scambiati e collocata in differimento di imposta nonché a quella derivante dalla cessione dei titoli ricevuti in cambio, sia applicato lo stesso trattamento fiscale - con riferimento all'aliquota d'imposta e all'applicazione di un abbattimento fiscale per tener conto del periodo di detenzione dei titoli - di quello che sarebbe stato applicato alla plusvalenza che sarebbe stata realizzata all'atto della cessione dei titoli esistenti prima dell'operazione di scambio, se quest'ultima non avesse avuto luogo".

## 1.2

**Rinvio pregiudiziale – Sistema Comune d’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/ce – vendita di un terreno sul quale, al momento della cessione, si trova un fabbricato – qualificazione – articoli 12 e 135 – nozione di “terreno edificabile” – nozione di “fabbricato” – valutazione della realtà economica e commerciale – valutazione degli elementi oggettivi – intenzione delle parti. Sentenza del 4 settembre 2019. Causa C-71/18, Skatteministeriet contro KPC Herning**

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 12 e 135 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 ed è stata presentata nell'ambito di una controversia tra lo Skatteministeriet (Ministero delle Finanze, Danimarca) e la KPC Herning A/S, società di diritto danese, in merito all'IVA da versare per la cessione di un bene immobile.

La Corte di Giustizia UE si è soffermata sul tema delle prestazioni uniche, ovvero accessorie. In particolare, è stato ritenuto che una prestazione deve essere considerata unica quando due o più elementi, ovvero atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare oggettivamente un'unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (cfr. Sentenza *Sequeira Mesquita*).

Una prestazione, invece, deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, *“bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore”* (cfr. Sentenza *Mailat*).

Per quanto concerne la qualificazione della vendita di un fondo con un fabbricato esistente del quale è prevista la demolizione parziale o totale, si segnalano (anche) le seguenti Sentenze:

- Sentenza del 19 novembre 2009, *Don Bosco Onroerend Goed*; la Corte ha qualificato la cessione del bene immobile, nonché la demolizione del fabbricato esistente come un'unica operazione di cessione di un terreno non edificato;
- Sentenza dell'8 luglio 1986, *Kerrutt*: è stato precisato che, nonostante la connessione economica di tutte le operazioni poste in essere e la loro finalità comune (i.e. edificazione di un fabbricato sul terreno acquisito) non occorreva qualificarle come un'operazione unica.

Nella Sentenza in commento, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che *“l'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafi 2 e 3, nonché l'articolo 135, paragrafo 1, lettere j) e k), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un'operazione di cessione di un terreno che incorpora, alla data di tale cessione, un fabbricato non può essere qualificata come cessione di un «terreno edificabile» quando tale operazione è economicamente indipendente da altre prestazioni e non forma, con queste ultime, un'unica operazione, anche se l'intenzione delle parti era che il fabbricato fosse totalmente o parzialmente demolito per fare posto ad un nuovo fabbricato”*.

---

## EUROPEAN TAX NEWSLETTER | AGOSTO - SETTEMBRE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 SETTEMBRE 2019.  
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A [UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM](mailto:UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM)